SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ———

N. 2884

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MELE, PELELLA, PIATTI e D'ALESSANDRO PRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1997

Svolgimento dei concorsi pubblici a livello regionale

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Com'è noto, ogni volta che viene indetto un concorso pubblico a carattere nazionale la città di Roma viene invasa da centinaia di migliaia di persone; il che comporta, tra l'altro, notevoli disagi agli abitanti nelle zone ove il concorso viene espletato.

Inoltre i candidati non residenti nella regione Lazio debbono far fronte a spese onerose per partecipare al concorso e spesso si tratta di soggetti il cui reddito non consente loro di pernottare nella capitale. Per questi motivi la maggior parte dei candidati viaggia di notte e arriva già provata alla sede del concorso e quindi in condizioni di disparità rispetto ai residenti della regione Lazio.

Per ovviare a tutti questi problemi, la legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 11, comma 6, ha stabilito che, per accedere all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, i concorsi unici per profilo professionale vengano espletati a livello regionale. Tuttavia, il fatto che i termini per l'attua-

zione della delega contenuta nella predetta legge siano fissati al 31 marzo 1998, ha come conseguenza che bisogna aspettare ancora, per un periodo non breve, l'entrata in vigore di una norma tanto attesa.

Tuttora, infatti, i suddetti concorsi si svolgono nella città di Roma. Esemplificativo del protrarsi di una situazione quantomeno caotica è il concorso pubblico, svoltosi a Roma nel mese di novembre di questo anno, per allievi agenti di pubblica sicurezza a cui hanno partecipato circa quattrocentomila persone provenienti da tutte le parti d'Italia.

Pertanto, sembra necessario stabilire con una legge che, quanto prima, l'espletamento dei concorsi pubblici unici avvenga esclusivamente a livello regionale rispondendo in questo modo alle giuste esigenze sia dei candidati sia dei cittadini romani.

L'articolo 1 stabilisce questo principio e l'articolo 2 fissa la data di entrata in vigore della legge al giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e con particolare riferimento alla lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, richiamata e modificata dal comma 6 del predetto articolo 11, per accedere all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, tutti i concorsi unici per profilo professionale devono espletarsi esclusivamente a livello regionale.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.